

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **131/1999** (ECLI:IT:COST:1999:131)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **10/03/1999**; Decisione del **12/04/1999**

Deposito del **16/04/1999**; Pubblicazione in G. U. **21/04/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24625**

Atti decisi:

N. 131

## ORDINANZA 12-16 APRILE 1999

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato, con ricorso depositato il 3 dicembre 1998 ed iscritto al n. 104 del registro ammissibilità conflitti, dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale di Caltanissetta, prima sezione penale.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del Parlamento, espone d'essere stato querelato per il reato di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva in ordine a taluni effetti prodotti dall'"uso distorto di mezzi di diffusione di notizie";

che, secondo il ricorrente, il processo penale instaurato a suo carico per il suindicato reato vulnera le norme della Costituzione che rispettivamente garantiscono la libertà di pensiero, l'esercizio del diritto di difesa, pongono il principio secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, definiscono le funzioni dei membri del Parlamento e stabiliscono che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio di dette funzioni (artt. 21, 24, 25, 67 e 68 della Costituzione);

che, secondo l'istante, sussiste la "legittimazione del membro del Parlamento a richiedere il giudizio della Corte su di un conflitto ex art. 134 della Costituzione" e, quindi, egli chiede che la Corte dichiari che, "con i comportamenti denunciati, i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti il Tribunale di Caltanissetta, sezione prima penale" "hanno avviato un conflitto contro il Parlamento".

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal medesimo art. 37;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata, l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di valutare incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione, ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (ex plurimis ord. n. 446 del 1998; sentenze n. 265 del 1997; n. 1150 del 1998);

che, ancora secondo detto orientamento giurisprudenziale, la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire soltanto a posteriori quando risulti una divergenza tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorità giudiziaria;

che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali è stato iniziato il procedimento penale in oggetto;

che, conseguentemente, non può ritenersi vi sia materia di un conflitto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*